



Il Segretario generale vicario

Presidente della VIII
Commissione consiliare permanente

Presidente della IV
Commissione consiliare permanente

Presidente della I
Commissione consiliare permanente

Presidente della V
Commissione consiliare permanente

Presidente della IX
Commissione consiliare permanente

Presidente della XI
Commissione consiliare permanente

E p.c. Dirigente
Area Lavori commissioni

Oggetto: proposta di legge regionale n. 38 del 21 giugno 2023 concernente:

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ENOTURISTICHE E OLEOTURISTICHE

Si trasmette, in allegato, la proposta di legge regionale indicata in oggetto, assegnata alla VIII Commissione consiliare competente per materia ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'articolo 59 del citato Regolamento la proposta è inviata alla IV Commissione consiliare permanente.

La I, V, IX e XI Commissione consiliare permanente interpellate esprimeranno il parere nei termini indicati dall'articolo 58 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Il funzionario titolare di P.O.
(Dott. Maurizio Bonuglia)

Firmato digitalmente da: Maurizio Bonuglia
Data: 22/06/2023 15:51:29

Ing. Vincenzo Ialongo



Allegati: 01 (uno)
Class. 2.5



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 38 del 21 giugno 2023

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

**CON DELIBERAZIONE N. 318
DEL 20 GIUGNO 2023**

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ENOTURISTICHE E OLEOTURISTICHE

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VIII – IV – I – V – IX - XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 20 GIUGNO 2023)**

L'anno duemilaventitrè, il giorno di martedì venti del mese di giugno, alle ore 15.10 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 13.00 e successivamente posticipata alle ore 15.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| 1) ROCCA FRANCESCO | <i>Presidente</i> | 7) PALAZZO ELENA | <i>Assessore</i> |
| 2) ANGELILLI ROBERTA | <i>Vicepresidente</i> | 8) REGIMENTI LUISA | “ |
| 3) BALDASSARRE SIMONA RENATA | <i>Assessore</i> | 9) RIGHINI GIANCARLO | “ |
| 4) CIACCIARELLI PASQUALE | “ | 10) RINALDI MANUELA | “ |
| 5) GHERA FABRIZIO | “ | 11) SCHIBONI GIUSEPPE | “ |
| 6) MASELLI MASSIMILIANO | “ | | |

Sono presenti: *la Vicepresidente e gli Assessori Baldassarre, Ciacciarelli, Regimenti e Righini.*

E' collegato in videoconferenza: *l'Assessore Schiboni.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Ghera, Maselli, Palazzo e Rinaldi.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Rinaldi.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Ghera.

(O M I S S I S)

OGGETTO: Proposta di legge regionale recante: “Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche”.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA dell’Assessore al “Bilancio, Programmazione economica, Politiche agricole, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste”;
- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi il r.r. n. 26/2017, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 1, recante: “Legge di stabilità regionale 2023”;
- VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 2, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 91, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 92, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di

entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 127, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2023-2025 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

CONSIDERATO che la Regione riconosce l’importanza e le potenzialità del turismo del vino e dell’olio per la crescita economica e culturale del territorio, promuove l’enoturismo e l’oleoturismo al fine di qualificare e implementare l’accoglienza nell’ambito di un’offerta turistica di tipo integrato nonché di valorizzare le produzioni e le relative aree ad alta vocazione vitivinicola e olivicola, anche per favorire lo sviluppo economico delle produzioni stesse e delle attività turistiche collegate effettuato in una prospettiva nazionale ed internazionale;

VISTA a tal fine, l’allegata proposta di legge regionale, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione recante “Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche” che consta di n. 19 articoli;

CONSIDERATO che tale proposta normativa è coerente con i programmi di sviluppo rurale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, commi 502, 503 504, e 505 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), dell’art. 1 commi 513 e 514 della l. 27 dicembre 2019 n. 160, dei decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo (l’attuale MASAF - Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) 12 marzo 2019 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli *standard* minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica) e 26 gennaio 2022 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli *standard* minimi di qualità per l’esercizio dell’attività oleo turistica) e della normativa regionale;

VISTA la nota prot. 656554 del 15 giugno 2023 con la quale la Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste ha inviato la proposta di legge in argomento all’Ufficio Legislativo regionale per il coordinamento del testo;

PRESO ATTO della nota prot. 670185 del 19 giugno 2023 con la quale l’Ufficio Legislativo ha comunicato che è stato effettuato, ai sensi dell’articolo 65, comma 5-bis, del regolamento regionale n. 1/2002 e s.m.i., il coordinamento formale e sostanziale del testo di proposta di legge regionale in oggetto;

VISTE la relazione illustrativa dell’Assessore al “Bilancio, Programmazione economica, Politiche agricole, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste” e la relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale “Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio;

RITENUTO

pertanto di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'unità proposta di legge regionale, che consta di n. 19 articoli, recante "Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche", corredata della relazione illustrativa dell'Assessore al "Bilancio, Programmazione economica, Politiche agricole, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste" e della relazione tecnica del Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'unità proposta di legge regionale, che consta di n. 19 articoli, recante "Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche", corredata della relazione illustrativa dell'Assessore al "Bilancio, Programmazione economica, Politiche agricole, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste" e della relazione tecnica del Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione Lazio.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:
“DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ENOTURISTICHE E OLEOTURISTICHE”

Art. 1
(Finalità. Definizioni)

1. La Regione, riconosce l'importanza e le potenzialità del turismo del vino e dell'olio per la crescita economica e culturale del territorio e promuove l'enoturismo e l'oleoturismo al fine, in particolare, di qualificare e implementare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato nonché di valorizzare le produzioni e le relative aree ad alta vocazione vitivinicola e olivicola, anche per favorire lo sviluppo economico delle produzioni stesse e delle attività turistiche collegate effettuato in una prospettiva nazionale ed internazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina, in armonia con i programmi di sviluppo rurale e nel rispetto dell'articolo 1, commi 502, 503 504, e 505 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), dell'articolo 1, commi 513 e 514 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), dei decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 12 marzo 2019 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli *standard* minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica) e 26 gennaio 2022 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli *standard* minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleo turistica) e della normativa regionale vigente:

a) l'enoturismo con il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 502, della legge 205/2017, si intendono tutte le attività, esercitate dai soggetti di cui all' articolo 3, di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine;

b) l'oleoturismo con il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 514, della legge 160/2019 si intendono tutte le attività, esercitate dai soggetti di cui all' articolo 3, di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

3. Le attività di enoturismo, sulla base di quanto previsto all' articolo 1, comma 2 del DM del 12 marzo 2019 n.2779 e le attività di oleoturismo, sulla base di quanto previsto all' articolo 1 comma 2 del DM 26 gennaio 2022, qualora esercitate da un imprenditore agricolo singolo o associato di cui all' articolo 2135 del codice civile rientrano nelle attività multifunzionali di cui all' articolo 2 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche.

Art. 2

(Attività enoturistiche e oleoturistiche)

1. Ai fini della presente legge, coerentemente con la definizione di enoturismo di cui all'[articolo 1, comma 502, della legge 205/2017](#), sono considerate attività enoturistiche:

a) le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere;

b) le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica;

c) le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti ai sensi dell'articolo 6.

2. Ai fini della presente legge, coerentemente con la definizione di oleoturismo di cui all'[articolo 1, comma 514, della legge 160/2019](#), sono considerate attività oleoturistiche le seguenti attività svolte nei luoghi di produzione e/o trasformazione:

a) le attività formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell'olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP), nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate agli oliveti di pertinenza dell'azienda, ai frantoi, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo e alla produzione dell'olio, della storia e della pratica dell'attività olivicola e della conoscenza e cultura dell'olio in genere;

b) le iniziative di carattere formativo e informativo, culturale e ricreativa svolta nell'ambito dei frantoi e degli oliveti, ivi compresa la raccolta dimostrativa delle olive;

c) le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti ai sensi dell'articolo 6.

Art. 3

(Natura dell'attività, operatori e modalità di esercizio)

1. Possono esercitare le attività enoturistiche di cui all'articolo 2, comma 1:

a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'[articolo 2135 del codice civile](#) che svolge attività agricole aziendali di vitivinicoltura-di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2006 e successive modifiche;

b) le cantine sociali cooperative esercitanti le attività di multifunzionalità produttiva vitivinicola di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2006 e successive modifiche e i loro consorzi, alle quali le imprese agricole associate conferiscono le proprie produzioni;

c) le imprese condotte dai soggetti non rientranti nelle due precedenti lettere a) e b), titolari di cantine che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli;

d) i consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica;

2. Possono esercitare le attività oleoturistiche di cui all'articolo 2, comma 2:

a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'[articolo 2135 del codice civile](#) che svolge attività agricole aziendali di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2006 di coltivazione olivicola e produzione di olio extra-vergine di oliva;

b) gli oleifici sociali cooperativi esercitanti l'attività di multifunzionalità produttiva dell'olio extra-vergine di oliva di cui all' art. 2 della l.r. 14/2006 e successive modifiche ed i loro consorzi ai quali le imprese agricole associate conferiscono le proprie produzioni;

c) le imprese condotte dai soggetti non rientranti nelle lettere a) e b), titolari di frantoi che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti olivicoli;

d) i consorzi di tutela delle denominazioni di origine (DO) e indicazione geografica protetta (IGP) dell'olio extra-vergine di oliva.

3. Le attività enoturistiche e oleoturistiche esercitate, rispettivamente, dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 2, lettere a), b) e c) possono essere esercitate anche da un soggetto connesso di cui agli articoli 54 e 57 bis della l.r. 38/1999 nella modalità della multimprenditorialità di cui all' articolo 3 della l.r. 14/2006.

4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del D.M. 12 marzo 2019 e dell' articolo 1, comma 4, del D.M. 26 gennaio 2022 nonché ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 14/2006 e successive modifiche, alle imprese agricole che svolgono o intendano svolgere altre attività agricole multifunzionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 14/2006 e successive modifiche, qualora intraprendono anche le attività di cui all'articolo 2, continuano ad applicarsi le disposizioni regionali vigenti nelle materie di riferimento, tenuto conto di quanto disciplinato dalla l.r. 14/2006 e successive modifiche, dalla l.r. 38/1999 e successive modifiche e dall'articolo 8 della l.r. 1/2020 e successive modifiche.

5. Non possono esercitare le attività di cui alla presente legge i soggetti di cui all'articolo 2 ter, comma 5, della l.r. 14/2006.

6. È vietato l'uso delle denominazioni di enoturismo e oleoturismo e similari, anche modificate o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna o ragione sociale da parte di soggetti che non sono operatori ai sensi della presente legge.

Art. 4
(Requisiti)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dei DM 12 marzo 2019 e 26 gennaio 2022, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 è necessaria la presenza del titolare dell'azienda o di un familiare coadiuvante o di un dipendente delegato o di un socio delegato o di un collaboratore esterno. Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del [decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#) (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'[articolo 1, comma 2, lettere d\), f\), g\), l\), ee\), della legge 7 marzo 2003, n. 38](#)) e successive modifiche;
- b) diploma di laurea, laurea triennale o laurea magistrale in materie agrarie o titolo equiparato o equipollente, secondo la normativa vigente;
- c) per le attività enoturistiche di cui all'articolo 2, comma 1:
 - 1) esperienza lavorativa di durata almeno triennale svolta presso le imprese vitivinicole, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale o da altra documentazione idonea;
 - 2) attestato di frequenza di un corso di formazione di cui all'articolo 10, avente a oggetto l'attività vitivinicola e turistica;
 - 3) attestato di frequenza di master universitari di primo e secondo di livello aventi a oggetto viticoltura o marketing del vino o enologia;
 - 4) titolo di enologo, ai sensi della [legge 10 aprile 1991, n. 129](#) (Ordinamento della professione di enologo) e successive modifiche;
- d) per le attività oleoturistiche di cui all'articolo 2, comma 2:
 - 1) esperienza lavorativa di durata almeno triennale svolta presso le imprese oleo vinicole, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale o da altra documentazione idonea;
 - 2) attestato di frequenza di un corso di formazione effettuato con le modalità di cui all'articolo 10 avente a oggetto l'attività olivicola e turistica;
 - 3) iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 313 (Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva);
 - 4) attestato di frequenza di master universitari di primo o secondo livello aventi a oggetto olivicoltura o marketing dell'olio.

Art. 5

(Standard minimi di qualità)

1. Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, gli operatori di cui all'articolo 3, che svolgono le attività di cui all'articolo 2 devono possedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dei DM 12 marzo 2019 e 26 gennaio 2022, i seguenti standard minimi di qualità:

- a) apertura settimanale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
- b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
- c) cartello da affiggere all'ingresso contenente i dati relativi all'accoglienza enoturistica o oleoturistica e almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
- d) sito o pagina web aziendale almeno in italiano e in inglese;
- e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
- f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano;
- g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica sia in ambito vitivinicolo od oleicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui sono svolte le attività di cui all'articolo 2;
- h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dagli operatori di cui all'articolo 3;
- i) l'attività di degustazione del vino o dell'olio all'interno delle cantine, dei frantoi e delle aziende agricole effettuata esclusivamente con contenitori e strumenti idonei a non pregiudicare e alterare le proprietà organolettiche del prodotto.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 è necessario stipulare, a garanzia della sicurezza, una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.

Art. 6

(Attività di degustazione in abbinamento alla somministrazione di alimenti)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dei DM 12 marzo 2019 e 26 gennaio 2022, l'abbinamento ai prodotti vitivinicoli e olivicoli finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi preparati dagli operatori di cui all'articolo 3, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, nel rispetto delle discipline, delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione, quali:

a) prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e prodotti di montagna, di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e successive modifiche;

b) prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lazio (PAT), come disciplinati dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173);

c) prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dall'Unione europea (UE);

d) prodotti ottenuti con biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 848/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e successive modifiche, attuato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 maggio 2022 (Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 30 luglio 2010, n. 11954);

e) i prodotti che beneficiano dell'uso del nome e dell'emblema di un'area naturale protetta ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche ovvero ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche.

2. Dall'attività di degustazione di cui al comma 1 sono escluse la somministrazione di preparazioni gastronomiche e, in ogni caso, le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.

Art. 7
(Inizio attività)

1. L'inizio delle attività di cui all'articolo 2, salvo che non ricorrano le condizioni di cui al comma 3, è subordinato alla presentazione, da parte degli operatori di cui all'articolo 3, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente, di una segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) ai sensi degli articoli 19 e 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 comma 505 della legge 205/2017, e dall'articolo 1, comma 513, della legge 160/2019.

2. La SCIA di cui al comma 1 deve riportare i contenuti della notifica sanitaria di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche.

3. Per gli operatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2 lettere a), b) e c), in riferimento ai soggetti connessi di cui al comma 3 dello stesso articolo 3, si applica quanto segue:

a) la presentazione dell'inizio attività è avanzata, qualora costituito, presso il SUAA di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2020 e successive modifiche o, in caso di accordi di cui al medesimo articolo 8, comma 3, al sistema autorizzativo per l'agricoltura;

b) per le modalità di presentazione della SCIA e della relativa modulistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2020 e successive modifiche;

c) qualora non ricorrano le condizioni per la presentazione della SCIA, essendo necessario realizzare interventi edilizi e infrastrutturali e/o rifunionalizzazioni indispensabili all'esercizio delle attività stesse, l'inizio attività è effettuato con le modalità previste dal medesimo articolo 8, commi da 9 a 14, della l.r. 1/2020 e successive modifiche;

d) per le variazioni tecniche e/o amministrative si applicano le previsioni di cui all'articolo 8 comma 19 della l.r. 1/2020 e successive modifiche;

4. Per gli operatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) c) e d), comma 2 lettere a), b) c) e d) e comma 3, l'amministrazione competente ad effettuare le verifiche dell'istanza presentata, anche avvalendosi della commissione agraria di cui all'articolo 57 della l.r. 38/1999 e successive modifiche, verifica, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 e 19 bis della legge 241/1990 e successive modifiche, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 e degli standard minimi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) ed h) della presente legge.

5. A seguito della conclusione positiva delle verifiche dell'istanza presentata, l'amministrazione procedente ne dà comunicazione alla direzione regionale competente in materia di agricoltura, di seguito denominata direzione regionale competente, ai fini della iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 8.

6. Nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), l'inizio attività è presentata ai sensi della normativa vigente.

Art. 8

(Elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche e oleoturistiche)

1. A fini conoscitivi e promozionali, nonché per l'esercizio delle attività di vigilanza di cui all'articolo 12, la direzione regionale competente, iscrive nell'elenco regionale di cui all'articolo 2 quater della l.r. 14/2006 e successive modifiche, di seguito denominato elenco regionale, gli operatori che svolgono attività enoturistiche e oleoturistiche.

2. L'elenco regionale di cui al comma 1 contiene:

- a) l'anagrafica dell'operatore, comprendente l'eventuale denominazione dell'attività, nonché le sedi legali e operative;
- b) la categoria di attività e la tipologia di operatore di cui all'articolo 3;
- c) le principali caratteristiche dell'attività svolta;
- d) i riferimenti dei procedimenti amministrativi di inizio attività.

3. La direzione regionale competente provvede all'aggiornamento dell'elenco regionale tenuto conto dei provvedimenti di sospensione, cessazione, ivi compresa la cessazione volontaria dell'attività da parte degli operatori, e alla conseguente cancellazione.

4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale, il regolamento di cui all'articolo 15, individua i dati, anche in forma di elaborati, oggetto di comunicazione da parte dei comuni, ovvero dei SUAP, da effettuarsi entro trenta giorni dall'avvenuto inizio attività, nonché le modalità per il raccordo dei dati tra l'elenco di cui all'articolo 8 e l'elenco di cui all'articolo 57 bis, comma 8, della l.r. 38/1999 e successive modifiche.

5. L'Elenco regionale è pubblicato sul sito istituzionale della Regione a cura della direzione regionale competente.

Art. 9

(Tavolo regionale della diversificazione agricola)

1. Il tavolo regionale della diversificazione agricola di cui all'articolo 11 della l.r. 14/2006 e successive modifiche, svolge le funzioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, anche relativamente alle attività enoturistiche e oleoturistiche di cui alla presente legge.

Art. 10

(Formazione professionale)

1. La Regione promuove iniziative in materia di formazione, informazione e divulgazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, anche periodiche, degli operatori di cui all'articolo 3 e/o dei loro collaboratori.
2. Rientrano nelle attività di formazione di cui al presente articolo i corsi di formazione inerenti all'acquisizione dell'attestato di frequenza di cui all'articolo 4.
3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono svolti dagli enti di formazione accreditati presso la Regione Lazio ai sensi della normativa vigente.

Art. 11

(Promozione delle attività)

1. La Regione promuove ogni forma di collaborazione tra gli operatori iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 8, al fine di favorire la creazione di percorsi enoturistici e oleoturistici e l'integrazione dei servizi sul territorio regionale.

2. La direzione regionale competente fornisce agli operatori, iscritti nell'elenco regionale, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15, il supporto necessario per le finalità di cui al comma 1, anche attraverso gli strumenti previsti nel Programma di Sviluppo Rurale o in altri programmi europei.

Art. 12
(Vigilanza e controllo)

1. Fatti salvi gli specifici compiti delle autorità competenti in materia di sanità e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge sono esercitati dalla direzione regionale competente e dal comune nel cui territorio sono svolte le attività di cui all'articolo 2, ovvero in cui è presentato l'inizio attività di cui all'articolo 7, nell'ambito delle rispettive competenze:

a) con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 1, lettera g), per le attività esercitate dagli operatori di cui all' articolo 3, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, lettere a) e b);

b) con le modalità previste dall'articolo 57 bis della l.r. 38/1999 e successive modifiche e dall'articolo 13 del regolamento regionale 5 gennaio 2018, n. 1 (Disposizioni attuative per le attività integrate e complementari all'attività agricola ai sensi dell'articolo 57-bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche. Abrogazione del Reg. reg. 2 settembre 2015, n. 11 (Attuazione della ruralità multifunzionale ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche), per i soggetti connessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera c) nonché dal regolamento di cui all' articolo 15;

c) con le modalità di cui al presente articolo per gli operatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).

2. La direzione regionale competente effettua i controlli sulla base del piano dei controlli adottato ai sensi dell'articolo 27 bis comma 4, della l.r. 14/2006 e successive modifiche, fatte salve eventuali segnalazioni pervenute alla medesima direzione.

3. La direzione regionale competente annota, nei registri di cui all'articolo 27 bis, comma 8, della l.r. 14/2006 e successive modifiche, le sospensioni e le cessazioni delle attività, nonché le sanzioni pecuniarie elevate.

4. I provvedimenti di sospensione e di divieto di esercizio delle attività di cui all'articolo 13, nonché l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 14, sono disposte dal Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione, ai sensi della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche, in qualità di autorità amministrativa competente ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche.

5. La direzione regionale competente tiene conto dell'esito dei controlli comunicati dal comune competente o dalla stessa effettuati anche ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale.

6. Resta fermo quanto previsto in materia di controlli esercitati da altri soggetti ai sensi della normativa
vigente.

Art. 13

(Sospensione e cessazione dell'attività)

1. Qualora l'operatore non sia in possesso di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 4, il comune adotta un provvedimento motivato di cessazione dell'attività e lo comunica alla struttura regionale competente in materia di agricoltura ai fini della cancellazione dall'elenco regionale di cui all'articolo 8.

2. Qualora l'operatore non sia in possesso degli standard minimi di qualità di cui all'articolo 5, il comune concede un termine, non superiore a trenta giorni, ai fini dell'adeguamento agli stessi e adotta un provvedimento motivato di sospensione dell'attività, dandone comunicazione alla direzione regionale competente per la relativa annotazione nell'elenco regionale.

3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni in materia di standard minimi di qualità di cui all'articolo 5, il Comune dispone la cessazione dell'attività e ne dà comunicazione alla direzione regionale competente che provvede alla cancellazione dall'elenco regionale.

4. La cancellazione dall'elenco regionale è altresì disposta dalla direzione regionale competente in caso di volontaria cessazione dell'attività da parte degli operatori.

Art. 14
(Sanzioni)

1. Chiunque svolge le attività enoturistiche ed oleoturistiche in assenza di inizio attività di cui all'articolo 7, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 500,00. In tal caso il comune adotta un provvedimento motivato di cessazione dell'attività e lo comunica alla struttura regionale competente e l'operatore interessato non può presentare la SCIA per l'inizio attività prima che siano decorsi dodici mesi.

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 4, il titolare dell'attività è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 10.000,00.

3. Agli operatori esercenti le attività di enoturismo e oleoturismo, in assenza dei requisiti e degli standard minimi di qualità di cui agli articoli 4 e 5 è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 temperata sulla base della tipologia e della gravità della carenza riscontrata.

4. L'operatore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00 nei casi di:

a) mancato rispetto delle modalità di esercizio dell'attività indicate nel provvedimento di inizio attività di cui all'articolo 7;

b) mancata esposizione al pubblico del provvedimento di inizio attività;

c) utilizzo di prodotti non conforme a quanto stabilito dall'articolo 6.

5. Per le sanzioni di cui al comma 4, lettera c) si applicano le disposizioni sulla diffida di cui all'[articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91](#) (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea) e successive modifiche.

6. Coloro che, non essendo operatori ai sensi della presente legge, utilizzano le denominazioni di enoturismo e oleoturismo e similari, anche modificate o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna o ragione sociale sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000, 00.

7. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono attribuiti integralmente ai comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni e sono destinati al finanziamento delle funzioni svolte dai comuni stessi.

8. Alle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche, e alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.

9. Restano ferme le disposizioni previste in materia di sanzioni dall'articolo 57 bis, della l.r 38/1999 e successive modifiche, da leggi speciali e dalla normativa vigente in materia di responsabilità penale.

Art. 15
(Regolamento regionale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e il tavolo della diversificazione di cui all'articolo 9, adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto e dell'articolo 2 bis, comma 7, della l.r. 14/2006 e successive modifiche, un regolamento nel quale sono definiti:

- a) le modalità di presentazione della SCIA di cui all'articolo 7 e la relativa modulistica;
- b) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4;
- c) i criteri e le modalità per la stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 5;
- d) i dati, anche in forma di elaborati, oggetto di comunicazione da parte dei comuni, ovvero dei SUAP, da effettuarsi entro trenta giorni dall' avvenuto inizio attività;
- e) le modalità di esercizio delle attività formative di cui all'articolo 10;
- f) le modalità per il supporto relativo alla promozione delle attività di cui all'articolo 11;
- g) le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 12;
- h) le caratteristiche igienico-sanitarie;
- i) le modalità per il raccordo dei dati tra l'elenco di cui all'articolo 8 e l'elenco di cui all'articolo 57 bis, comma 8, della l.r. 38/1999 e successive modifiche.

Art. 16

(Modifiche alla l.r. 38/1999 e successive modifiche e disposizioni di rinvio)

1. Dopo il punto 6, della lettera b), del comma 2, dell'articolo 54 della legge regionale 38/1999 e successive modifiche è inserito il seguente:

“6 bis) enoturismo ed oleoturismo di cui all'articolo 2, commi 1 ter e 1 quater della l.r. 14/2006 e successive modifiche e alle altre disposizioni normative vigenti.”.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si rinvia a quanto disposto dalla l.r. 14/2006 e successive modifiche in quanto compatibile.

Art. 17

(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

- a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti ed alle misure previste per l'attuazione degli interventi;
- b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;
- c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

Art. 18

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con particolare riferimento agli interventi concernenti la formazione professionale e la promozione delle attività di cui agli articoli 10 e 11, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 1 "Spese correnti", del "Fondo per la promozione ed il sostegno dell'enoturismo e dell'oleoturismo", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 250.000,00, per l'anno 2023, a euro 500.000,00, per l'anno 2024 e a euro 1.000.000,00, per l'anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

2. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse relative alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche e alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio d'oliva, dei prodotti agroalimentari e artigianali tipici) e successive modifiche, iscritte nel programma 01 della missione 16, titolo 1, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale.

Art. 19
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N.

concernente:

“DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ENOTURISTICHE E OLEOTURISTICHE”

RELAZIONE

Questa proposta di legge deriva dalla necessità di implementare e rafforzare in ambito regionale quanto normato in materia di turismo del vino e dell'olio dalla legge n. 205 del 27/12/2017, dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160 e dai decreti del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo – *l'attuale Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste* - del 12 marzo 2019 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli *standard* minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica) e del 26 gennaio 2022 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli *standard* minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleo turistica).

Tale esigenza nasce dalla consapevolezza che una normativa regionale chiara ed efficace su tali materie sia indispensabile per favorire la crescita di un comparto, come quello del turismo del vino e dell'olio, che oltre a rappresentare dei prodotti d'eccellenza della Regione Lazio, può, se validamente supportato, contribuire alla crescita economica ed occupazionale della Regione.

In tale ottica vengono quindi disciplinati in questa proposta di legge regionale oltre a diversi requisiti squisitamente tecnici (inizio attività, modalità d'esercizio, vigilanza e controllo, sanzioni), anche una serie di misure volte ad una effettiva promozione ed implementazione delle attività legate all'enoturismo e l'oleoturismo, che si ravvisano nell'offerta formativa volta a qualificare, informare e riqualificare gli operatori del settore e nella promozione delle attività tramite la creazione di percorsi enoturistici e oleoturistici.

Inoltre anche la prevista istituzione dell'Elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche e oleoturistiche è da considerarsi come misura che, trascendendo dalla semplice tenuta amministrativa delle aziende in attività, peraltro già prevista come prassi consolidata in altre norme regionali (L.R. 14/2006, art. 57/bis L.R. 38/99) favorisce la creazione di eventi patrocinati dalla Regione volti a promuovere e diffondere la conoscenza delle eccellenze in ambito vitivinicolo e olivicolo.

La norma proposta, infine, effettua un efficace coordinamento con quanto già legiferato per il settore dalla citata L.R. 14/2006 integrando le finalità generali della disciplina e ponendo in coerenza le procedure amministrative connesse alla gestione dei settori produttivi interessati.



Articolo 1

Al presente articolo si individua la finalità generale della Legge indirizzata alla valorizzazione di due dei settori più importanti per la Regione Lazio relativamente alla attività agricole; nel medesimo articolo si forniscono le definizioni di oleoturismo ed enoturismo in conformità alla normativa vigente a livello nazionale.

Articolo 2

In questo articolo vengono individuate le specifiche attività oggetto della legge regionale con particolare riferimento a quelle formative, informative e di trasformazione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni dei settori individuati.

Articolo 3

Nel presente articolo vengono individuati i soggetti che esercitano le attività oggetto della normativa e, per gli stessi, si articola una distinzione tra soggetti agricoli, soggetti non agricoli che possono attivare un rapporto di connessione con soggetti agricoli di cui all'art. 2135 del C.C. ai sensi degli articoli 54 e 57 bis della L.R. 38/99 (Norme sul governo del territorio) e soggetti non individuabili quali operatori agricoli. Il medesimo articolo individua anche alcune condizioni per le quali le attività oggetto di disciplina non possono essere attivate, ponendo in coerenza la norma con la L.R. 14/2006 (diversificazione delle attività agricole).

Articolo 4

L'articolo individua i requisiti soggettivi che i soggetti individuati devono possedere per esercitare le attività di enoturismo e oleoturismo.

Articolo 5

L'articolo, in coerenza con la pertinente normativa nazionale, individua gli standard minimi di qualità da soddisfare obbligatoriamente per lo svolgimento delle attività individuate, fatto salvo, naturalmente, il rispetto degli standard generali di sicurezza e igienico-sanitari connessi alle attività di natura food e comunque aperte al pubblico. È prevista in ogni caso la stipula di una polizza assicurativa a copertura delle attività esercitate.

Articolo 6

In questo articolo viene disciplinata la specifica attività di somministrazione di alimenti che deve essere attuata con prodotti agro-alimentari freddi preparati dagli operatori di cui al precedente art. 3, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e nel rispetto delle discipline, delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati



alle produzioni locali e tipiche della Regione (DOP, IGT, SGT, PAT, ecc.) oltre che dei prodotti che beneficiano di marchi legati alla particolare localizzazione dell'impresa che li produce come, ad esempio, i prodotti con il marchio "*Natura in campo*" che vengono prodotti nelle aree parco della Regione istituiti ai sensi della L.R. 29/97.

Articolo 7

L'articolo in questione è dedicato alle procedure autorizzative delle attività disciplinate e pone in coerenza tali procedure, sia con la normativa nazionale (SCIA e procedimento unico di cui al DPR 160/2010 e segnatamente l'articolo 7 di tale DPR), sia con la previgente normativa autorizzativa del settore agricolo disciplinata dall'art. 8 della Legge regionale 1/2020.

Articolo 8

L'articolo disciplina l'iscrizione all'elenco dei soggetti esercenti le attività previste dalla norma, ai solo fini conoscitivi e promozionali, nonché per l'esercizio delle attività di vigilanza. Viene istituito, quindi, presso la Direzione della struttura regionale competente in materia di agricoltura, l'elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche e oleoturistiche, distinto per le due categorie di attività e per tipologia di operatore di cui al precedente art. 3. Il regolamento di cui al successivo articolo 15 avrà il compito di coordinare e razionalizzare la tenuta degli elenchi delle attività di diversificazione agricola, comprese quelle multimprenditoriali, di competenza della Direzione Regionale Agricoltura.

Articolo 9

In questo articolo si dispone la materia nell'ambito delle competenze dell'istituito tavolo della diversificazione di cui alla L.R. 14/2006.

Articolo 10

Lo specifico articolo disciplina la promozione dell'attività di formazione nelle specifiche materie della norma prevedendo che i corsi di formazione siano organizzati dalle associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato e comunque svolti dagli enti di formazione accreditati presso la Regione Lazio.

Articolo 11

L'articolo prevede che la struttura regionale competente in materia di agricoltura fornisca agli operatori iscritti nell'elenco regionale il supporto necessario per la promozione delle attività regolarmente esercitate anche attraverso gli strumenti previsti nel Programma di Sviluppo Rurale o comunque dalle altre programmazioni comunitarie.



Articolo 12

L'articolo stabilisce le norme di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo sugli operatori iscritti ai pertinenti elenchi richiamando norme già presenti nell'ordinamento regionale e demandando al regolamento di cui all'art. 15 della medesima norma, tra l'altro, anche la individuazione di un piano triennale di controlli in capo alla Direzione Regionale Agricoltura.

Articolo 13

In questo articolo vengono disciplinati i casi di sospensione e revoca delle attività e le specifiche modalità di tali sospensioni. In particolare, in provvedimenti di sospensione e revoca delle attività sono comunicati dal Comune competente alla Direzione Regionale Agricoltura e, in ogni caso, all'atto della comunicazione effettuata dal Comune alla Direzione Regionale della revoca dell'attività, la Direzione provvede alla cancellazione dell'operatore dall'elenco.

Articolo 14

Il presente articolo regola il sistema sanzionatorio previsto per le diverse inadempienze legate alle disposizioni di legge. Alle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.

Articolo 15

Al fine di introdurre una specifica disciplina di attuazione della Legge, l'articolo prevede l'emanazione, entro 90 gg. dall'entrata in vigore della norma, di uno specifico regolamento ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto regionale. L'articolo prevede quali debbano essere gli elementi destinati alla apposita regolamentazione; con il medesimo regolamento vengono stabiliti anche i requisiti igienico sanitari che devono essere assicurati con particolare riferimento alle attività di degustazione e somministrazione di alimenti.

Articolo 16

L'articolo pone in coerenza la previgente normativa regionale in materia di diversificazione delle attività agricole con la disciplina introdotta dalla norma in oggetto.

Articolo 17

L'articolo esplicita le clausole di valutazione degli effetti finanziari.



**REGIONE
LAZIO**

Articolo 18

L'articolo riguarda la disposizione finanziaria.

Articolo 19

L'articolo stabilisce i tempi di entrata in vigore della norma

**L'ASSESSORE AL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, POLITICHE
AGRICOLE, CACCIA E PESCA, PARCHI E FORESTE**

Giancarlo Righini

Proposta di legge regionale recante: “Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche”.

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*” e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ *Informazioni generali*

La proposta di legge in oggetto, che si compone di n. 19 articoli, detta disposizioni nell'ambito del turismo del vino e dell'olio, coerentemente con quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, commi 502, 503, 504, e 505, della legge n. 205/2017, dell'articolo 1, commi 513 e 514, della legge n. 160/2019 e dei decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo del 12 marzo 2019 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica) e del 26 gennaio 2022 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleo turistica).

Tale esigenza nasce dalla consapevolezza che una normativa regionale chiara ed efficace su tali materie sia indispensabile per favorire la crescita di un comparto, come quello del turismo del vino e dell'olio, che oltre a rappresentare dei prodotti d'eccellenza della Regione Lazio, può, se validamente supportato, contribuire alla crescita economica ed occupazionale della Regione.

Oltre alle norme prettamente a carattere ordinamentale concernenti le caratteristiche, i requisiti e gli standard minimi di qualità, per esercitare le attività enoturistiche e oleoturistiche (comprese le attività di degustazione in abbinamento alla somministrazione di alimenti), i controlli e le sanzioni, nonché alla previsione relativa all'elenco regionale degli operatori, e ferma restando la necessità di adottare un successivo regolamento di attuazione, la proposta di legge prevede la realizzazione di interventi a carattere formativo, informativo, divulgativo, di riqualificazione e aggiornamento professionale, degli operatori del settore e di interventi a carattere promozionale finalizzati a favorire la creazione di percorsi enoturistici e oleoturistici e l'integrazione dei servizi sul territorio regionale (artt. 10 e 11).

Ai sensi della proposta di legge e sulla base delle disposizioni statali in materia:

a) per enoturismo *“si intendono tutte le attività (...) di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine”;*

b) per oleoturismo *“si intendono tutte le attività (...) di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione”.*

Tra le attività sopra dette, citiamo quelle a carattere formativo ed informativo rivolte alle produzioni vitivinicole e olivicole del territorio e alla conoscenza del vino e dell'olio (tra cui, ad esempio, visite guidate ai vigneti e agli oliveti, di pertinenza delle aziende, alle cantine e ai frantoi, visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione e alla produzione), le iniziative di carattere didattico,

Proposta di legge regionale recante: “Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche”.

culturale, ricreativo, formativo e informativo, svolte nell’ambito delle cantine, dei vigneti, dei frantoi e degli oliveti, ivi comprese la vendemmia didattica e la raccolta dimostrativa delle olive e le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti.

Si prevede, infine, un’apposita clausola di valutazione degli effetti finanziari, ai sensi dell’articolo 42 della l.r. n. 11/2020.

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dalla PL in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

La quantificazione degli oneri finanziari della PL è stata effettuata in via prudenziale, garantendo un primo importante accantonamento di risorse a carattere pluriennale, tenuto conto delle disponibilità a valere sul bilancio regionale 2023-2025, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente e delle eventuali ulteriori risorse libere afferenti alle altre leggi regionali di settore affini alla materia, tenuto conto della potenziale trasversalità della stessa (che abbraccia settori quali agricoltura, turismo, cultura, commercio e sviluppo economico).

Sulla base delle disposizioni previste, lo stanziamento pari a euro 250 mila per l’anno 2023, euro 500 mila per l’anno 2024 ed euro 1 milione per l’anno 2024, è volto a sostenere, specificatamente, gli interventi formativi a cura degli enti accreditati presso la Regione e gli interventi promozionali a sostegno delle attività enoturistiche e oleoturistiche, anche attraverso la collaborazione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (Arsial)¹, finalizzate alla conoscenza nei luoghi di produzione e di coltura, alla degustazione e alla commercializzazione delle produzioni anche in abbinamento ad alimenti, alle ulteriori iniziative a carattere culturale, didattico e ricreativo, per la valorizzazione del territorio regionale e della sua identità.

Le risorse predette sono destinate a favorire la costruzione sul territorio di una rete di percorsi e servizi commerciali e di marketing che coinvolgano in maniera integrata le attività legate all’ospitalità, alla ristorazione e all’animazione del territorio, favorendo la condivisione degli obiettivi tra gli operatori (produttori, aziende agricole, ristoratori, ecc.), le collaborazioni tra pro loco e aziende del territorio, il coordinamento tra le amministrazioni e le aziende del territorio, la realizzazione di eventi a tema e la creazione di pacchetti turistici, il potenziamento della comunicazione promozionale, ecc.. Inoltre, considerato il notevole interesse che suscitano le attività enoturistiche e oleoturistiche nei confronti del turismo straniero, è fondamentale garantire un’offerta adeguata e ottimale investendo sulla formazione degli operatori (corsi di accoglienza e degustazione, corsi di lingue straniere e sulle competenze digitali, ecc.).

In termini generali, nonostante i problemi legati alla pandemia e alle ricadute negative causate dal conflitto russo-ucraino, il vino e l’olio restano fra i prodotti più rappresentativi del patrimonio agroalimentare italiano e il sistema produttivo ha sostanzialmente tenuto, mostrando una certa capacità resiliente. Il vino

¹ Nel 2022, è stata adottata la D.G.R. n. 1173/2022, concernente: “*Legge regionale 3/08//2001, n. 21 e legge regionale 10/01/1995, n. 2. Affidamento ad ARSIAL della realizzazione di attività di promozione e valorizzazione dell’enoturismo ed oleo-turismo*”.

Proposta di legge regionale recante: “Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche”.

e l’olio restano, quindi, due grandi attrattori per il turismo e se il primo vanta una tradizione di più lunga durata, il secondo è più recente ma dalle grandi potenzialità. Come dimostrato nell’ambito delle specifiche ricerche di settore, il tema è di grande attualità anche per quel che concerne la sostenibilità ambientale, giacché “l’orientamento al biologico e, più in generale, alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica dimostrata dalle aziende del settore rappresenta un valore aggiunto in ottica turistica. I viaggiatori mostrano una crescente attenzione alla salubrità del cibo ed al consumo responsabile anche in vacanza, tanto da considerarli tra i possibili driver di scelta. Il Rapporto 2021 (Garibaldi, 2021) mostra chiaramente come i differenti aspetti e declinazioni della sostenibilità – dall’approccio green alle produzioni biologiche, passando per l’attenzione verso il sociale – possono essere da stimolo alla visita di aziende di produzione. Costruire esperienze che permettano al turista di sentirsi parte attiva, ossia vedere che in qualche modo la sua presenza genera direttamente benefici, è un’opzione da considerare in ottica futura. Ne sono esempi proposte a contatto con i produttori locali (es. nelle viti durante la vendemmia, nelle risaie, ...), o l’acquisto di souvenir e/o prodotti delle aziende del territorio”.²

Ricordiamo, sulla base dei focus tematici redatti da Arsial, come il Lazio sia una delle regioni italiane più vocate alla viticoltura (la superficie destinata a vite ammonta a poco meno di ventimila ettari, sono ammessi alla coltivazione oltre 60 vitigni, negli ultimi anni ha preso vita un lavoro di riscoperta degli autoctoni, tendenzialmente orientato alla produzione di etichette di pregio o al recupero di un legame più profondo con il territorio) e come la produzione olearia laziale si contraddistingua per una forte caratterizzazione e diversificazione in relazione ai diversi areali di coltivazione, che trova riscontro anche nei tratti distintivi delle 4 DOP finora riconosciute (Olio Extravergine d’oliva Canino, Olio Extravergine d’oliva Sabina, Olio Extravergine d’oliva Tuscia e Olio Extravergine d’oliva Colline Pontine).

E sempre il Lazio ha visto una progressiva crescita del turismo enogastronomico al punto che, grazie alla straordinarietà dei prodotti agroalimentari DOP e IGP (pari a 20) e vinicoli (con 26 certificazioni DOC e 1 DOCG), la regione si posiziona al terzo posto nella classifica nazionale del cosiddetto “turismo del gusto”, a dimostrazione di un rapporto antico e consolidato col territorio che, quindi, necessita di essere ulteriormente valorizzato, attraverso una normativa di riferimento chiara e grazie a specifiche risorse finanziarie, in grado di aggregare produzioni e contesti, percorsi, iniziative, eventi, servizi che fondano in maniera completa ed organica agricoltura, turismo, commercio, arte e cultura.

Fonte: Istat

Territorio	Lazio									
	2021					2022				
Tipo dato	superficie totale - ettari	superficie in produzione - ettari	produzione totale - quintali	produzione totale - ettolitri	produzione raccolta - quintali	superficie totale - ettari	superficie in produzione - ettari	produzione totale - quintali	produzione totale - ettolitri	produzione raccolta - quintali
Tipo di coltivazione										
uva da vino	20.430	20.215	2.093.339	..	2.018.802	20.408	20.273	2.020.640	..	1.972.066
uve per vini dop	9.805	9.708	1.081.765	..	1.036.602	9.789	9.740	1.034.320	..	1.007.199
uve per vini igp	6.170	6.086	580.448	..	563.991	6.167	6.102	565.720	..	553.611
uve per altri vini (escluso dop e igp)	4.455	4.421	431.126	..	418.209	4.452	4.431	420.600	..	411.256
vino	1.488.582	1.429.107	..

² Confronta “Rapporto sul turismo enogastronomico italiano 2021”, a cura di Associazione Italiana Turismo Enogastronomico.

Proposta di legge regionale recante: "Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche".

vino da tavola	316.291	304.912	..
vino bianco da tavola	196.975	188.729	..
vino rosso e rosato da tavola	119.316	116.183	..
vino D:O:P:	762.057	726.636	..
vino D:O:P: bianco	603.090	573.668	..
vino D:O:P: rosso e rosato	158.967	152.968	..
vino I.G.P.	410.234	397.559	..
vino I.G.P. bianco	261.423	253.064	..
vino I.G.P. rosso e rosato	148.811	144.495	..
mosto	18.900	18.000	..
uva da tavola	980	975	179.220	..	177.865	976	973	179.500	..	169.095
olive da tavola e da olio	83.024	81.046	1.431.175	..	1.355.540	82.987	80.979	1.252.175	..	1.178.413
olive da tavola	3.954	3.054	85.100	..	84.450	3.954	3.049	65.100	..	64.043
altre olive	79.070	77.992	1.346.075	..	1.271.090	79.033	77.930	1.187.075	..	1.114.370
olive da olio	79.070	77.992	1.346.075	..	1.271.090	79.033	77.930	1.187.075	..	1.114.370
olio di oliva	138.720	155.255

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Le risorse regionali poste a copertura degli interventi della PL in oggetto, dai quali discendono nuovi e maggiori oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale, operano quale limite massimo di autorizzazione di spesa, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della l.r. n. 11/2020.

Tali risorse, pari complessivamente ad euro 250.000,00, per l'anno 2023, ad euro 500.000,00, per l'anno 2024 e ad euro 1.000.000,00, per l'anno 2025, confluiscono nel "Fondo per la promozione e il sostegno dell'enoturismo e dell'oleoturismo", da iscriversi nel programma 01 della missione 16, titolo 1.

La copertura finanziaria è garantita dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1 (capitolo di spesa U0000T27501), ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 23 della l.r. n. 11/2020. Il fondo speciale, al momento della presentazione della PL in oggetto, presenta le necessarie disponibilità, nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della l.r. n. 2/2023.

La norma finanziaria prevede, altresì, il possibile concorso delle risorse regionali riferite ad altre leggi regionali, specificatamente, legge regionale n. 14/2006 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e legge regionale n. 21/2001 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio d'oliva, dei prodotti agroalimentari e artigianali tipici), nei iscritte nel programma 01 della missione 16, titolo 1 (capitoli di spesa U0000B11900 e U0000B15900 e relativi "derivati"), nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale.

➤ *Quadro di riepilogo*

Proposta di legge regionale recante: “Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche”.

In virtù di quanto sopra, dalla PL in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, alla cui copertura finanziaria si provvede come sinteticamente rappresentato negli schemi di riepilogo.

Tabella A

<i>ONERI</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>Totale 2023-2025</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 250.000,00	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.750.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	<i>€ 250.000,00</i>	<i>€ 500.000,00</i>	<i>€ 1.000.000,00</i>	<i>€ 1.750.000,00</i>
<i>di cui in c/cap.</i>	-	-	-	-

Tabella B

<i>ONERI E COPERTURE</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>Totale 2023-2025</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 250.000,00	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.750.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	<i>€ 250.000,00</i>	<i>€ 500.000,00</i>	<i>€ 1.000.000,00</i>	<i>€ 1.750.000,00</i>
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondo speciale (cap. U0000T27501)	€ 250.000,00	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.750.000,00
Altri fondi	-	-	-	-
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
<i>di cui in conto capitale</i>	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondo speciale (cap. U0000T28501)	-	-	-	-
Altri fondi	-	-	-	-
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale

“Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio”

DOTT. MARCO MARAFINI

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

LA VICEPRESIDENTE
(Angelilli Roberta)